

# Botti di inizio

**Rispetto al recente passato, la Finanziaria 2008 evidenzia un sensibile cambiamento di rotta. Non solo non contiene significative disposizioni restrittive ma prevede una serie di alleggerimenti**

DI STEFANO DE CARLI  
STUDIO GUANDALINI, BOLOGNA

**Q**uando si sente parlare delle novità contenute nella “legge finanziaria” le aspettative sono sempre funeste, tanto più se ci si limita a commentare le disposizioni di carattere fiscale: siamo infatti abituati a ricevere, come regalo per il nuovo esercizio, ulteriori adempimenti, decadenza di agevolazioni, limiti all’utilizzo di operazioni convenienti. Il tutto, in genere, condito con un qualche ritocco all’insù delle aliquote fiscali o contributive.

Più volte su queste pagine abbiamo denunciato il pressante dirigismo dell’attuale governo che ha oberato i contribuenti e gli operatori del settore contabile/amministrativo di adempimenti spesso volte fine a se stessi e comunque volti a creare una sorta di “grande fratello” che controlla ogni nostro operato economico e produttivo oltre a un innalzamento della pressione impositiva che ha raggiunto livelli insostenibili. Ma forse perché ormai si è raschiato il fondo del barile, la “legge finanziaria

2008” (Legge 244/2007) rispetto a quanto contenuto nelle sue omologhe delle annualità precedenti evidenzia un cambiamento di rotta, non solo perché non contiene disposizioni restrittive di valore significativo ma perché prevede una serie di alleggerimenti di imposte che saranno certamente apprezzati. Per limitarci al solo campo della farmacia, segnaliamo i principali provvedimenti selezionati all’interno del mastodontico decreto (centinaia di commi per ogni articolo!). Ricordando che la seconda parte di questo contributo sarà pubblicata sul prossimo numero di *Punto Effe*, ci riserviamo di commentare in successivi interventi - una volta ricevute le indispensabili istruzioni o regolamenti ministeriali - le innovazioni più pregnanti.

#### CONFERIMENTI D’AZIENDA

Si tratta di operazioni che, in area farmacia, hanno trovato applicazione quasi esclusivamente, per i noti limiti imposti dalla specifica normativa,





# anno

nell'ambito dell'apporto del titolare della ditta individuale in una società personale composta dallo stesso titolare e da altri soggetti, familiari o non familiari, dotati degli appositi requisiti. Particolare convenienza riveniva quando il conferimento era attuabile con contestuale rivalutazione del valore di avviamento, tassazione molto favorevole del 19 per cento in capo al conferente e ammortamento da parte della conferitaria in soli dieci anni.

Successivi provvedimenti (cancellazione dell'aliquota agevolata e periodo minimo di ammortamento allungato da 10 a 18 anni) hanno di fatto annullato tale convenienza tant'è che le ultime costituzioni di società tramite apporto della ditta individuale sono state fatte "a valori di libro", cioè trasportando i valori contabili invariati in capo alla conferitaria senza evidenziazione di alcuna plusvalenza o minusvalenza.

La Legge 244 non consente più tali scelte: l'unico conferimento concesso è quello a valori contabili.

Semberebbe quindi che, nella sostanza, nulla cambi. Viene invece introdotta una nuova norma che consente (non impone) alla società che risulta dal conferimento di rivalutare i beni conferiti (in primis, l'avviamento) scontando una imposta sostitutiva che varia dal 12 per cento (sino a 5 milioni di maggiore valore di beni) al 16 per cento (oltre i 10 milioni). La situazione è quindi ben diversa rispetto ai conferimenti "rivalutati" ricordati sopra: in quelli la tassazione (eventuale) colpiva la conferente ditta individuale, dal 2008 in poi chi sconta la tassazione (anche in questo caso eventuale) è la società che rivaluta.

L'innovazione, considerata congiuntamente all'ulteriore passaggio che espressamente esclude dalla qualifica di "elusività" le successive cessioni di quote da parte dei soci della conferitaria anche a favore di terze persone, apre interessanti scenari sia nel campo dei conferimenti veri e propri sia in ambito delle cessioni



d'azienda. Ma attenzione. La possibilità di rivalutare ha un limite temporale: può essere effettuata solo nell'esercizio in cui ha luogo il conferimento e in quello successivo.

#### **OPZIONE "TASSAZIONE SEPARATA"**

Nuovi regimi fiscali sono previsti per le ditte individuali e le società personali. Il legislatore ci aveva già provato in varie riprese negli anni scorsi ma il tutto era evaporato a fronte dell'impossibilità di trovare le linee guida per dare concreta attuazione al disegno. Si tratta, in sostanza, di avvicinare il trattamento impositivo di tali soggetti a quello previsto per le società di capitali. In comune, a partire dall'esercizio 2008, vi sarà il principio per il quale il reddito di esercizio viene tassato con una aliquota fissa, indipendentemente dall'erogazione ai soci o al titolare degli utili prodotti, e ulteriormente colpito quando tali utili vengono prelevati. Le farmacie che sinora sono state tassate sul reddito prodotto al di là dell'effettivo prelievo effettuato potranno, ma solo opzionalmente, scegliere il nuovo regime secondo il quale il reddito d'impresa subisce un'imposizione fissa del 27,50 (denominata "a tassazione separata") a condizione che l'utile stesso resti in azienda. Qualora invece fosse prelevato, si rientrerebbe nell'imposizione ordinaria con le aliquote progressive sottraendo dal saldo dovuto quanto versato come tassazione separata.

L'opportunità pare interessante per quelle farmacie che possiedono un patrimonio netto al 31 dicembre 2007 elevato e che quindi potrebbero imputare i successivi prelievi a diminuzione del patrimonio netto anziché agli utili 2008 e successivi, usufruendo così dell'aliquota fissa ben più favorevole rispetto alle usuali.



Così pure l'opzione potrebbe parzialmente alleviare la drammatica situazione di quelle aziende che hanno in essere contratti di associazione in partecipazione di capitale o misti il cui vergognoso regime fiscale non è stato ancora modificato nonostante le reiterate promesse da parte di qualificati esponenti governativi. Sempre che il tutto non venga vanificato dagli immaneccabili eccessi cautelativi contenuti nel regolamento attuativo in corso di emanazione. I riflessi contabili, finanziari, impositivi ed economici sono comunque ampi e complessi e l'argomento necessita di un approfondimento che ci si ripromette di effettuare in un prossimo intervento, quando le istruzioni ministeriali avranno sgombrato il campo dalle numerose incognite che attualmente affliggono il provvedimento.

#### **IRES, IRAP, ICI: LE ALIQUOTE DIMINUISCONO**

L'imposta sulle società di capitali (Ires) si riduce in modo molto significativo dal 33 al 27,5 per cento anche se verranno attuati meccanismi compensativi per lasciare inalterato il prelievo in caso di distribuzione degli utili. L'innovazione non riguarda direttamente le farmacie italiane in quanto, salvo casi particolari, non possono assumere la forma giuridica alla quale essa è destinata.

Chi beneficerà completamente della diminuzione saranno invece tutti quei soggetti, quali i consorzi e le cooperative, ma anche le associazioni con attività commerciali, che non hanno fini di lucro o che comunque non erogano ai propri soci i risultati conseguiti.

Le farmacie avranno quindi vantaggi indiretti in tutti i casi in cui partecipano a detti enti.

Un alleggerimento diretto si avrà invece dalla diminuzione dell'aliquota Irap (Imposta sul reddito delle attività produttive) che passa dal 4,25 al 3,9 per cento.

Anche l'imposta Ici (Imposta comunale sugli immobili) si attenua in quanto viene prevista una detrazione di quanto dovuto sulla prima casa pari all'1,33 per mille (sino a un massimo di 200 euro) della base imponibile, che si somma alla normale detrazione. Restano escluse le ville, i castelli e le abitazioni considerate "di lusso". Inoltre i coniugi separati o divorziati che non risultino assegnatari della casa di abitazione potranno usufruire di tutti i benefici della prima casa. Dal 2009 i Comuni potranno poi stabilire aliquote inferiori al 4 per mille per chi installa impianti a fonte rinnovabile per produrre energia elettrica o termica.

(1 - continua)

**I riflessi contabili, finanziari, impositivi ed economici sono ampi e complessi e meriteranno un approfondimento quando le istruzioni ministeriali avranno sgombrato il campo dalle numerose incognite che attualmente affliggono il provvedimento**